



N.B.: i dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di al Regolamento definito con D.M. n. 305 del 07/12/2006

Gli artt. 316 – 337 ter e 337 quater del DLgs n. 154 del 28/12/2013 sulla responsabilità genitoriale stabiliscono quanto segue:

art. 316: “ entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. art. 337 ter – co.3: la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’ inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. art. 337 quater – co.3: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Data \_\_\_\_\_

Firma del padre \_\_\_\_\_

Firma della madre \_\_\_\_\_

**Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 2021/2022**

**Alunno/a** \_\_\_\_\_

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2)\*, il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

**La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico** cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica .

**Nel caso in cui non si scelga l’insegnamento della religione cattolica è possibile optare per:**

a) Attività didattiche e formative

b) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

la scelta esercitata vale per l’intera durata dell’a.s. e per i successivi anni di corso, fermo restando il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

\* Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione” .

N.B.: I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

**Modulo da compilare per l’acquisizione dei dati relativi all’elezione degli Organi Collegiali della scuola**

**GENITORI** (dati anagrafici per la compilazione degli elenchi degli elettori degli organi collegiali)

Rapporto di parentela	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita
PADRE			
MADRE			
TUTORE LEGALE			

**FRATELLI / SORELLE** (nominativi dei fratelli/sorelle frequentanti le Scuole appartenenti al nostro Istituto)

Cognome Nome	Data di nascita	Scuola frequentata	Classe	Sezione

I genitori dichiarano sotto la propria personale responsabilità di non aver presentato domanda di iscrizione presso altre scuole statali.